

CORRIERE DEL TICINO 27.5.2004, Economia p. 41

LA SVIZZERA SI IMPEGNA A INSERIRE NELLE CONVENZIONI SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL CASO DI FRODE FISCALE

BILATERALI-BIS: AL SALVATAGGIO DEL SEGRETO BANCARIO

Il prezzo è una trattenuta che raggiungerà il 35% sui redditi da interessi dei non residenti

Paolo Bernasconi, Avvocato a Lugano, Professore all'Università di San Gallo

_ Nei prossimi anni i Ministri delle finanze dell'UE conteranno i milioni di Euro che la Svizzera avrà versato a titolo di trattenuta di imposta alla fonte sugli interessi del capitale erogati ad ogni beneficiario il cui domicilio fiscale si trovi in un Paese membro dell'UE. Si tratta del prezzo pagato da questa categoria di clienti del sistema bancario svizzero per il salvataggio del segreto bancario nell'ambito dell'accordo politico firmato a Bruxelles il 19.5.2004. Di fronte all'ammontare di questo importo, ma anche all'aggravio burocratico necessario per procedere al suo calcolo e al suo incasso, si deve analizzare quale sarà il contenuto del segreto bancario se e dopo che saranno entrati in vigore questi nove Accordi bilaterali, in specie l'Accordo riguardante la Direttiva UE sulla tassazione degli interessi, l'Accordo di adesione agli Accordi di Schengen nonché l'Accordo che rafforza la cooperazione internazionale contro le frodi in danno dell'erario UE.

SEGRETO BANCARIO E TASSAZIONE DEGLI INTERESSI

Benché per praticità si parli di « salvataggio del segreto bancario », in realtà non è il segreto bancario come tale ad essere in gioco e nemmeno l'art. 47 della Legge sulle banche che punisce la rivelazione, intenzionale o per negligenza, di fatti appresi nell'esercizio dell'attività bancaria; e nemmeno sono in gioco le norme analoghe, come l'art. 43 della Legge sulle borse che estende il medesimo obbligo anche a qualche centinaio di operatori di borsa indipendenti e come l'art. 152 del Codice penale svizzero che punisce la violazione dei segreti di fabbrica e commerciali, unitamente all'art. 6 della Legge sulla concorrenza sleale. Per contro, ad essere in gioco è esclusivamente il potere delle autorità UE, giudiziarie e/ o fiscali, di ottenere assistenza dalle autorità svizzere, giudiziarie e/ o fiscali, nell'interesse di procedimenti esteri di carattere doganale o fiscale, anche se ciò dovesse comportare l'acquisizione e la trasmissione di mezzi di prova, ossia verbali, informazioni e documenti, protetti dai segreti suddetti. Secondo la Direttiva UE sulla tassazione degli interessi del 3.6.2003 applicabile per i Paesi membri dell'UE, come pure per i cosiddetti « importanti stati terzi », tra i quali rientra la Svizzera, allo scopo di garantire una tassazione minima ed effettiva dei redditi da interessi a carico dei contribuenti di paesi dell'UE, viene riconosciuto il cosiddetto « modello di coesistenza » : all'interno dell'UE, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo hanno scelto il sistema della trattenuta alla fonte, mentre tutti gli altri Paesi membri, compresi i dieci di recente adesione, hanno scelto il sistema dello scambio automatico di informazioni fra autorità fiscali. In base a quest'ultimo sistema, ogni intermediario finanziario che eroga interessi ad un contribuente residente in un altro Paese dell'UE dovrà comunicare a quest'ultimo Paese una serie di informazioni riguardanti questo contribuente- cliente, fra cui l'identità, la residenza, il numero di conto e la tipologia di investimento che genera gli interessi. L'art. 47 della Legge federale sulle banche, nel suo ultimo capoverso, prevede la possibilità di eccezioni al segreto bancario, purché siano previste da norme di legge, come è il caso, in primo luogo, per le norme di procedura penale. Ovviamente, il sistema dello scambio automatico di informazioni fra autorità fiscali avrebbe significato ammettere un'eccezione che avrebbe svuotato, perlomeno in parte, il contenuto del segreto bancario e dei segreti analoghi. Per contro, il sistema adottato dalla Svizzera, ossia quello della trattenuta alla fonte, non comporta nessuna rivelazione di nessun genere all'UE, dal momento che l'intermediario finanziario che riversa l'imposta trattenuta sugli interessi non è tenuto a comunicare l'identità della persona fisica titolare del conto a debito del quale è stata percepita la trattenuta. In altre parole, il riversamento dell'imposta trattenuta

dall'intermediario finanziario svizzero avviene in modo totalmente anonimo per quanto riguarda l'identità della persona fisica titolare del conto. Ciononostante, il divieto di intrattenere conti anonimi, quale importante misura antiriciclaggio, rimane in vigore pienamente. Ma poiché la Direttiva UE riguarda esclusivamente le persone fisiche, la stessa non si applica alle persone giuridiche e nemmeno alle cosiddette società di sede, né svizzere né straniere. È quindi esclusa comunque anche la comunicazione di qualsiasi informazione riguardante il beneficiario economico di società di sede, la cui identità dovrà però essere ancora sempre accertata da parte di ogni intermediario finanziario in base all'art. 305ter del Codice penale svizzero e all'art. 4 della Legge federale antiriciclaggio. È invece previsto lo scambio di informazioni su base facoltativa: nel preciso caso in cui un cliente autorizzi la propria banca ad inoltrare all'autorità fiscale del suo paese di residenza informazioni sui redditi da interessi, allora questi redditi sono esonerati dalla trattenuta di imposta e, di conseguenza, si procede alla trasmissione dell'informazione. Trattasi di un caso di limitazione del segreto bancario voluta però da colui che esercita il diritto al segreto, ossia il cliente medesimo, ciò che non comporta, ovviamente, alcuna limitazione al principio in quanto tale.

SEGRETO BANCARIO E DOPPIA IMPOSIZIONE

In un Memorandum of understanding (MOU) la Svizzera si impegna ad inserire nelle Convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) concluse con Paesi membri dell'UE lo scambio di informazioni fra autorità fiscali nel caso di sospetto di frode fiscale nonché di infrazioni fiscali di pari gravità. Ciò va oltre la Direttiva suddetta, poiché quest'ultima riguarda soltanto le persone fisiche, mentre il MOU è applicabile anche alle persone giuridiche. D'altra parte, però, mentre l'Accordo riguardante la Direttiva sulla tassazione è applicabile indistintamente e automaticamente a tutte le persone fisiche residenti in un Paese dell'UE, la possibilità dello scambio di informazioni prevista nelle CDI, ovviamente scatta soltanto quando il contribuente interessato richiede di usufruire dei benefici previsti dalle CDI medesime. La formula adottata (« tax fraud or the like ») riprende quella che gli Stati Uniti riuscirono a strappare alla Svizzera nel MOU del 23.1.2003 riguardante l'art. 26 della CDI del 2.10.1996. Per semplificare, i 14 esempi di « infrazioni simili alla frode fiscale » illustrati nel MOU non rientrano nella semplice evasione fiscale, ma vi si avvicinano molto. Infatti, la grande maggioranza dei casi di frode fiscale in diritto svizzero è caratterizzata dall'utilizzazione di falsi documenti, come per esempio fatture, contratti, pezze contabili, bilanci e simili. Per contro, nell'elenco del MOU figurano anche casi in cui la frode è stata commessa in base ad inganni di altra natura, senza necessariamente far capo all'uso di documenti falsi. Il Tribunale federale ha già riconosciuto che questa modalità di frode fiscale è punibile anche secondo il diritto svizzero, rendendo così applicabile il suddetto art. 26 della CDI USA. Inoltre, nella sentenza del 6.2.2002 stabilì che la suddetta clausola della CDI era applicabile anche a frodi commesse prima dell'entrata in vigore della medesima. Nella sentenza del 12.4.2002 il Tribunale federale, per la prima volta, ha considerato fraudolento anche il solo fatto di utilizzare una struttura off-shore: in effetti, un contribuente aveva pagato a una società terza di trasporti degli importi sovrappagati, che erano successivamente transitati attraverso società di sede di Hong Kong prima di essere a favore di un conto bancario in Svizzera. Ovviamente, questa giurisprudenza diventerà immediatamente applicabile, ma solo nei confronti dei contribuenti che, in futuro, chiederanno l'applicazione delle CDI stipulate dalla Svizzera con Paesi membri dell'UE che conterranno tutte la suddetta « clausola americana ». Per loro, nell'immediato futuro, si prospetta un attacco a tenaglia: da un lato in base alle clausole di informazione contenute nelle prossime CDI e, d'altro lato, in base alla giurisprudenza estensiva del Tribunale federale. Quanto al futuro a media scadenza, si prospetta la nuova clausola modello di scambio di informazioni nelle CDI adottata nell'aprile 2002 dall'OCSE, secondo cui la nozione di infrazione fiscale si definisce secondo il diritto del Paese richiedente e non più secondo il diritto del Paese richiesto di informazione. Nel marzo 2002 gli Stati Uniti, locomotiva anche in questo settore giuridico, hanno già ottenuto un accordo di questo genere con le Isole Cayman.

(1. - Continua)